



# **CITTÀ DI VELLETRI**

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

-----

## **AREA 3 - SERVIZIO AMBIENTE**

**SERVIZIO DI TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEL RIFIUTO URBANO,  
IDENTIFICATA CON CODICE CER 20.01.08, PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA  
COL METODO DEL PORTA A PORTA EFFETTUATA NELLA CITTÀ DI VELLETRI, COMPRESI  
PRELIEVO E TRASPORTO**

**PERIODO 2023 – 2025**

## **RELAZIONE DI PROGETTO**

(art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016)

### 1) PREMESSA

La Città di Velletri effettua, su tutto il territorio comunale, la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con il metodo cosiddetto "porta a porta".

In totale le utenze servite sono pari a circa 22.000, di cui circa 2.200 Utenze non domestiche (UND).

Sulla scorta dei dati relativi all'anno 2021 (riferimento dati MUD) e all'anno 2022 si possono stimare i seguenti dati relativi alla produzione dei rifiuti:

- a) produzione totale annua di rifiuti: circa 21.000 tonnellate;
- b) percentuale media annua di raccolta differenziata: circa 80%;
- c) produzione totale annua di rifiuto CER 20.01.08: circa 6.000 tonnellate.

Si evidenzia che negli ultimi anni, contestualmente ad un incremento della percentuale della raccolta differenziata, si è riscontrata una lieve ma costante riduzione della produzione totale di rifiuto organico.

La presente relazione ha lo scopo di descrivere le caratteristiche principali del servizio di trattamento della frazione organica del rifiuto urbano proveniente dalla raccolta differenziata effettuata con il metodo porta a porta sull'intero territorio comunale nonché definire le condizioni dell'affidamento del servizio stesso.

Costituisce parte essenziale del presente progetto, posto a base del suddetto affidamento, la seguente documentazione:

- A. Relazione tecnico-illustrativa e calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi;
- B. Documento Unico della Valutazione dei Rischi (DUVRI);
- C. Capitolato Speciale d'Appalto;
- D. Schema di Contratto.

### 2) OGGETTO DELL'APPALTO

La frazione organica, contraddistinta dal Codice CER 20.01.08, è tendenzialmente pari al 30% circa del quantitativo complessivo di rifiuti urbani raccolti nella Città di Velletri.

Questo dato, evidentemente, è stimato e può subire delle variazioni nell'anno nonché delle fluttuazioni stagionali. Tuttavia, in considerazione della capillare copertura del servizio di raccolta porta a porta, ormai consolidato sull'intero territorio comunale, si ritiene di poterlo considerare sufficientemente attendibile per la stima dei quantitativi di riferimento.

Dai dati esposti in premessa, la quantità annua della suddetta tipologia di rifiuto, da conferire agli impianti di trattamento autorizzati, può essere stimata in circa ton 6.000 (tonnellate seimila), pari ad una media mensile di circa ton 500 (tonnellate cinquecento).

L'appalto, cui la presente relazione si riferisce, ha per oggetto il servizio di trattamento, secondo la vigente normativa in materia, della tipologia di rifiuto su indicata, compresi il prelievo presso il centro di raccolta comunale e il trasporto presso l'impianto di trattamento.

Il trattamento dovrà avvenire, in particolare, ai sensi dell'Allegato C alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 nelle forme di:

- Operazioni di Recupero R3 "Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)"
- Operazione di Recupero R13 "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)" preordinata alle Operazioni di Recupero/riciclo di cui al punto precedente.

Come già detto, i quantitativi espressi, nonché le modalità di variazione mensile delle quantità, sono da ritenersi comunque indicativi e non vincolanti in alcun modo per il Comune di Velletri, potendo variare in più o in meno, nel corso dell'anno, in relazione all'effettivo andamento della raccolta differenziata, la quale a sua volta può dipendere da fattori non prevedibili e non gestibili dagli ordinari strumenti di sensibilizzazione e informazione al cittadino.

Con riferimento al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), le prestazioni oggetto dell'appalto sono come di seguito decritte:

CPV 90510000-5 - Trattamento e smaltimento dei rifiuti

CPV 90512000-9 - Servizi di trasporto di rifiuti

### **3) DURATA DELL'APPALTO**

La durata del contratto, cui la presente relazione si riferisce, è prevista in 31 (trentuno) mesi decorrenti presumibilmente dal primo giugno 2023 e, comunque, dalla data indicata nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto di cui all'art. 19 del D.M. n. 49/2018.

Il contratto si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito senza necessità di preventiva disdetta.

Il Comune avrà la facoltà di prorogare il contratto, ai sensi dell'art. 106 - comma 11 - del D. Lgs. n. 50/2016 (proroga tecnica), alle condizioni e con le modalità ivi previste, nelle more dell'espletamento di una nuova gara d'appalto e per la durata massima di mesi sei.

Il contratto sarà affidato a misura, ai sensi dell'art. 3 – comma 1, lett. eeeee) – del D. Lgs. n. 50/2016: il corrispettivo, pertanto, potrà subire variazioni in aumento e/o in diminuzione in funzione dell'effettiva quantità di materiale trattato e tale variazione dovrà essere computata sempre a partire dal prezzo unitario della relativa voce, dedotta in contratta.

### **4) FINALITÀ DELL'AFFIDAMENTO**

L'affidamento è finalizzato a individuare le condizioni più vantaggiose, dal punto di vista economico, per l'Ente, individuando gli operatori economici in grado di garantire la continuità del servizio di trattamento del rifiuto CER 20.01.08 evitando, per quanto possibile, interruzioni legate al mancato funzionamento o disponibilità (per periodi più o meno lunghi) degli impianti finali di riciclo/recupero.

Nell'ambito dei Criteri Ambientali Minimi, così come indicato dal Codice degli appalti, è inoltre necessario che il servizio sia effettuato nel rispetto dei principi volti mitigare, ove possibile, gli aspetti ambientali impattati dallo stesso. Nello specifico i CAM si applicano al settore Rifiuti urbani per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (rif. DM n.23 del 2022) ed indicano tra gli obiettivi da perseguire la riduzione degli impatti sul trasporto. Considerando la tipologia di servizio, per perseguire questo obiettivo si devono

considerare da un lato l'ottimizzazione dei percorsi dall'altro la promozione delle tecnologie innovative per i mezzi utilizzati e la loro gestione. Pertanto l'operatore economico scelto sulla base del minor prezzo:

- dovrà promuovere la scelta di percorsi autostradali, che evitano centri abitati, blocchi ecc... al fine di abbattere il costo legato ad un cattivo sfruttamento dei mezzi;
- dovrà favorire il percorso minore a parità di punto da raggiungere al fine di abbattere i costi dei consumi di carburante;
- dovrà preferire tecnologie innovative per i mezzi utilizzati e la loro gestione scegliendo mezzi a minor impatto (nuovi e con tecnologie di contenimento delle emissioni) e garantendo un adeguato livello di controlli e manutenzioni costanti su tutto il parco mezzi.
- dovrà preferire impianti prossimi ai punti di raccolta nel rispetto nel principio del minor impatto ambientale.

### **5) IMPORTO DEL SERVIZIO – QUADRO ECONOMICO DI SPESA**

Il servizio verrà affidato previo espletamento di gara d'appalto con procedura aperta e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 95- del D. Lgs. n. 50/2016.

Si tratta, infatti, di servizio le cui caratteristiche dipendono dall'applicazione della vigente normativa, europea e nazionale, in materia di rifiuti tra cui, in particolare, il D. Lgs. n. 152/2006 recante il Testo Unico Ambientale: è evidente, pertanto, come il ricorso al criterio del minor prezzo si ponga in linea con i principi di proporzionalità, economicità, efficienza, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa e non sia idoneo a favorire alcuno specifico operatore economico.

L'Ente ha raccolto informazioni al fine di individuare un costo complessivo del servizio da porre a base di gara che possa tenere conto delle dinamiche di mercato da un lato ma anche delle incognite dovute agli attuali scenari geopolitici, fortemente legati agli aspetti energetici che potrebbero influenzare ulteriormente il mercato nel quale si opera.

In particolare si è tenuto conto che:

- rispetto al 2021, anno di riferimento dell'affidamento dell'attuale servizio in corso, sul territorio Regionale sono stati avviati nuovi impianti che ampliano l'offerta di servizio;
- su tutto il territorio nazionale si è visto un incremento dei quantitativi trattabili autorizzati agli impianti esistenti che amplia ulteriormente l'offerta permettendo agli impianti stessi di proporre maggiori spazi di trattamento mitigando il prezzo;
- il costo del carburante e più in generale dell'energia ha avuto un notevole incremento nell'ultimo semestre ed in particolare nell'ultimo anno ha subito un incremento di circa il 20% (dati come da Ministero della transizione Ecologica);

Alla luce di quanto sopra, il costo complessivo del servizio può essere determinato, in via presuntiva, come di seguito indicato:

<b>A) SOMME PER SERVIZI</b>		
A.1) Per prelievo, trasporto e smaltimento del rifiuto CER 20.01.08	€	1.395.000,00
A.2) Per costi della sicurezza relativi alla riduzione dei rischi legati alle attività interferenti, non soggetti a ribasso d'asta	€	2.000,00
<b>IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA – TOTALE (A)</b>	<b>€</b>	<b>1.397.000,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1) Per fondo incentivo ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 (2%)	€	23.164,00
B.2) Per imprevisti, arrotondamenti	€	1000,00
B.3) Spese amministrative e di gara (ANAC, pubblicità legale, eccetera)	€	600,00
B.4) Per IVA all'aliquota del 10%		139.700,00
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE – TOTALE (B)</b>	<b>€</b>	<b>164.464,00</b>
<b>IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO</b>	<b>€</b>	<b>1.561.464,00</b>

Il costo effettivo sarà rideterminato a seguito dell'espletamento della gara, sulla scorta del prezzo unitario offerto dall'aggiudicatario.

La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

## 6) ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA

I costi per l'attuazione delle misure di sicurezza finalizzate alla riduzione dei rischi legati alle attività interferenti, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, sono stimati nel DUVRI cui si rimanda.

L'Affidatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 nonché del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) redatto dalla Stazione Appaltante.

Prima dell'avvio del servizio, la ditta appaltatrice dovrà produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DUVRI redatto dalla Stazione Appaltante.

Nel proprio piano operativo l'Affidatario dovrà indicare le specifiche misure di sicurezza adottate per garantire il rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e ridurre/ eliminare i rischi legati alle eventuali attività interferenziali.

L'Affidatario, inoltre, dovrà trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) del Comune, prima dell'inizio del servizio, tutta la documentazione prevista dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

L'Affidatario, durante le operazioni richieste, dovrà adottare e/o far adottare tutte le cautele ed accorgimenti nel rispetto delle normative antinfortunistiche e di legge vigenti, sollevando sin d'ora il Comune da ogni responsabilità civile e penale.

L'Affidatario ha l'obbligo di rispettare tutte le vigenti normative in materia di sicurezza e tutela della salute dei propri lavoratori; assume, altresì, l'obbligo di eliminare tutti i rischi da interferenza con eventuali altre attività in corso.

L'Affidatario dovrà dimostrare, su richiesta, di essere in regola con le norme di sicurezza stabilite dal D.lgs. 81/08.

Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione dell'appalto, da qualunque causa determinati, sono a carico della ditta aggiudicataria che è obbligata a tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità conseguente.

L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nei luoghi di lavoro, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

## **7) ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI**

Gli oneri aziendali della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascun operatore economico sono relativi sia alle misure per la gestione del rischio dell'operatore economico, sia alle misure operative per i rischi legati alle lavorazioni e alla loro contestualizzazione, comunque riconducibili alle spese generali. Detti oneri aziendali sono contenuti nella quota parte delle spese generali prevista dalla norma vigente e non sono riconducibili ai costi stimati per le misure di sicurezza legati alla riduzione dei rischi relativi alle sole attività interferenti.

La determinazione concreta degli oneri di sicurezza aziendali rispecchia l'impegno economico che l'appaltatore dovrà sostenere in relazione alle prestazioni per le quali presenta offerta. Gli oneri della sicurezza indicati dall'operatore economico nella propria offerta saranno sottoposti alla verifica di congruità, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi in appalto, nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Comune procederà alla verifica di congruità attraverso l'utilizzo della formula di seguito riportata che consente la determinazione del parametro Oneri Aziendali Presunti (OAP) da assumere a riferimento per la verifica di congruità degli oneri indicati in offerta:

$$OAP = (OTSA) \times (IOSA)$$

dove:

OAP: Oneri Aziendali Presunti

OTSA: Incidenza Oneri totali della sicurezza aziendale storici presunti, assunta pari a:

$$OTSA = 0,0085$$

corrispondente ad una quota del 5% sull'importo delle spese generali valutate in misura pari al 17%.

IOSA: Importo contrattuale relativo allo specifico appalto come risultante dall'applicazione del ribasso offerto in sede di gara

Ai fini della verifica di congruità dovrà risultare:

$$ISO \geq OAP$$

essendo ISO l'importo degli oneri della sicurezza aziendali indicati nell'offerta economica:

- se ISO risulterà superiore/coincidente ad OAP si attesterà ragionevolmente la congruità degli oneri indicati rispetto all'offerta, con la conseguente conclusione positiva della procedura di verifica della congruità;  
- qualora venga riscontrato uno scostamento dell'ISO significativo in diminuzione (> 2%) rispetto ad OAP, verrà richiesto per iscritto, nei termini di cui all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 ed in conformità alle previsioni dei documenti di gara, la presentazione dei giustificativi relativi agli importi indicati al fine di proseguire nell'iter di verifica di congruità degli oneri della sicurezza aziendali attraverso l'analisi di dettaglio dei giustificativi forniti.

### **8) VALUTAZIONE DEL COSTO DELLA MANODOPERA**

Ai sensi dell'art. 95 – comma 10 – del D. Lgs. n. 50/2016 ogni concorrente dovrà indicare nell'offerta i propri costi della manodopera in relazione ai quali il Comune, prima dell'aggiudicazione, procederà alla verifica di congruità ai sensi dell'art. 95, comma 5 – lett. d), del medesimo D. Lgs. n. 50/2016.

Ai fini della valutazione preliminare di detti costi, prevista dall'art. 23 - comma 16 - del D Lgs.n. 50/2016, si assume:

- a) incidenza dell'utile di impresa: 12%
- b) incidenza delle spese generali: 17%
- c) incidenza degli oneri aziendali della sicurezza: 0,85%
- d) incidenza di noli, materiali, attrezzature e trasporti: circa 45%

si può determinare il seguente valore minimo del costo della manodopera:

$$M.O. \cong 25,00 \% \times \text{€ } 1.397.000 \cong \text{€ } 349.250,00$$

Tale importo sarà assunto a base delle verifiche di congruità su indicate qualora dall'offerta si riscontrino scostamenti in diminuzione superiori al 5,00% (cinque per cento).

Il Progettista  
Ing. Maria Maietta